



REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA

CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA

PIANO
OPERATIVO
COMUNALE

POC4

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° -- del --/--/2017
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° -- del --/--/----

Sindaco

Stefano Reggianini

Assessore all'Urbanistica

Massimiliano Vigarani

Responsabile del procedimento

Dirigente Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Arch. Bruno Marino

Gruppo di Lavoro

Ufficio Pianificazione Territoriale e Urbanistica

Arch. Valeria Ventura

Ing. Stefania Comini

Arch. Claudia Stanzani

P.O.C. Approvato con Del. C.C. n° 216 del 15/10/2010 (decaduto il 01/11/2015)

P.O.C. 1 approvato con Del. C.C. n° 53 del 06/04/2011

P.O.C. 3 approvato con Del. C.C. n° 123 del 30/10/2012

P.O.C. 2 approvato con Del. C.C. n° 59 del 28/03/2014

P.O.C. 5 adottato con Del. C.C. n° 271 del 23/12/2014

Variante ex art.14bis L.R.20/2000 al P.O.C. approvata con Del. C. C. n° 10 del 29/01/2015

P.O.C. 7 adottato con Del. C.C. n° 42 del 25/05/2017

Elaborato a cura di: **Ufficio Pianificazione Territoriale e Urbanistica**



Tavole e Schede dei Vincoli

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI.....pag. 1

STRALCI CARTOGRAFICI.....pag. 2

NORME DI PSC RELATIVE A VINCOLI INTERFERENTI CON GLI AMBITI INTERESSATI DALLA
PRESENTE VARIANTE.....pag. 6

DISPOSIZIONI GENERALI


Ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000, così come modificato dalla LR 15/2013, art. 51, il POC riporta all'interno della "Tavola dei vincoli" tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.

L'elaborato "Tavole dei vincoli e schede dei vincoli" fa riferimento alle tavole dei 3 sistemi del PSC:

- SISTEMA AMBIENTALE
- SISTEMA DELLE DOTAZIONI
- SISTEMA INSEDIATIVO STORICO


nonché alla Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici comunale.

Stralcio tav. 1.1 – Sistema ambientale




Titolo II		SISTEMA AMBIENTALE	
Capo I		AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI	
	Art. 10	Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua	
	Art. 12	Fascia di inondazione per piena catastrofica	
	Art. 14	Aree ad elevata criticità idraulica in compartimenti morfologici allagabili	
Capo II		AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE	
	Art. 17	Area caratterizzata da ricchezza di falde idriche	
Capo III		AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO	
	Art. 25	Zone di tutela ordinaria di bacini e corsi d'acqua	
	Art. 29	Reti ecologiche	

Stralcio tav. 2.1 – Sistema delle dotazioni



- Titolo III** SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
- Capo I** SISTEMA DELLA MOBILITA'
- Art. 32 Viabilità stradale di rilevanza strutturale
 - Adeguamento di intersezioni / rotatorie in progetto
 - Viabilità di progetto
 - Art. 34 Fasce di rispetto per la viabilità stradale di rilevanza strutturale
 - Art. 36 Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale
 - Percorso ciclabile di progetto
 - Art. 43 Impianti per la distribuzione di carburante
 - Fronti stradali in cui è possibile insediare distributori di carburante
- Capo II** INFRASTRUTTURE DI RILIEVO SOVRACOMUNALE
- Art. 45 Gasdotti e opere di prelievo di gas metano
 - Metanodotti
 - Fasce di rispetto dei metanodotti

Stralcio tav. 3.1 – Sistema insediativo storico



- Titolo V SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
- Art. 96 Sistema della viabilità storica (IS.d)

Stralcio tav. 3 – Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici



BENI PAESAGGISTICI – D.Lgs. n. 42/2004 Parte III

-  Vincolo ex art. 142, co. 1, D.Lgs. n. 142/2004
-  Canal Torbido

NORME RELATIVE A VINCOLI INTERFERENTI CON GLI AMBITI INTERESSATI DALLA PRESENTE VARIANTE**Piano Strutturale Comunale**

- Titolo II SISTEMA AMBIENTALE
- Capo I AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI
- Art. 10 Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua
- Art. 12 Fasce fluviali
- Art. 14 Aree ad elevata e media criticità idraulica
- Capo II AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE
- Art. 17 Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell'acquifero
- Capo III AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
- Art. 25 Zone di tutela ordinaria di bacini e corsi d'acqua
- Art. 29 Reti ecologiche
- Titolo III SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
- Capo I SISTEMA DELLA MOBILITA'
- Art. 32 Viabilità stradale di rilevanza strutturale
- Art. 34 Fasce di rispetto per la viabilità stradale di rilevanza strutturale
- Art. 36 Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale
- Art. 43 Impianti per la distribuzione di carburante
- Art. 45 Gasdotti e opere di prelievo di gas metano
- Titolo V SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
- Art. 96 Sistema della viabilità storica – IS.d

Codice dei beni culturali e del paesaggio

- Art. 142 Aree tutelate per legge

TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE**CAPO I - AREE ED ELEMENTI INTERESSATI DA RISCHI NATURALI****Art. 10 - Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua**

- 1 Nelle Tavole 1 del PSC sono individuati e perimetrati gli alvei ed invasi di bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
 - a) il fiume Panaro, il torrente Samoggia;
 - b) corsi d'acqua, classificati come acque pubbliche;
 - c) invasi ed alvei di bacini.
- 2 Per le aree ricadenti nelle zone di cui al primo comma si applicano le prescrizioni di cui al terzo, quarto, quinto e settimo comma, gli indirizzi di cui al sesto comma.
- 3 Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 lettera a) in applicazione delle disposizioni del II P.S.F.F. sono comunque vietate:
 - le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
 - l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di gestione dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.
- 4 Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati:
 - alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - alle occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
- 5 Nelle aree di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:
 - linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - invasi ad usi plurimi;
 - impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

- aree attrezzabili per la balneazione;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; qualora tali opere siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali.

I progetti delle opere di cui sopra dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Nelle aree di cui al primo comma è inoltre ammessa:

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Per tutte le opere di cui sopra, qualora riguardino la realizzazione di infrastrutture lineari e di impianti non completamente interrati, è ammesso esclusivamente l'attraversamento in trasversale.

Nelle aree di cui al primo comma sono inoltre ammessi:

- il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

6 Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 settembre 1994, nonché in riferimento all'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del PAI vigente.

7 Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta, in ottemperanza al PAI vigente ed al presente PSC, può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione

di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

- 8 Per i corsi d'acqua individuati dal presente articolo e inseriti negli elenchi delle acque pubbliche è da considerarsi una fascia di rispetto funzionale alla manutenzione, misurata sulla base della sezione di manutenzione di progetto del corso d'acqua medesimo, secondo quanto stabilito dalle autorità di bacino.

Art. 12 - Fasce fluviali

- 1 Le fasce fluviali di cui al presente articolo, riportate alle tavole 1 del Piano, si conformano a quanto previsto dal vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume PO (approvato con DPCM del 24 maggio 2001) e al Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia (approvato con Del. G.R. 1559 del 09/09/2002). La normativa relativa al fiume Panaro è riportata ai commi da 2 a 6, la normativa relativa al torrente Samoggia è riportata ai commi da 7 a 12
- 2 In relazione al fiume Panaro (bacino del fiume PO) sono indicate:
 - fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al titolo II delle Norme di Attuazione del PAI vigente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
 - fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI vigente. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni. Il PSC indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;
 - area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.
- 3 Per il territorio di Castelfranco Emilia le fasce A e B coincidono.
- 4 Nelle Fasce A e B, le trasformazioni dello stato dei luoghi, la realizzazione di nuovi impianti, gli assetti colturali, si conformano all'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza idraulica, di mantenere e/o recuperare le condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, di consentire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra, in conformità a quanto riportato nelle norme di attuazione del PAI vigente.

- 5 Il territorio ricadente in fascia C è assoggettato alle disposizioni riguardanti la salvaguardia delle condizioni di sicurezza per il sistema insediativo nel rispetto delle norme del PAI vigente, con particolare riferimento alla realizzazione di locali interrati e seminterrati.
- 6 Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, all'interno delle Fasce A e B la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico è soggetta alla condizione di non modificare i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, in applicazione di quanto previsto dalla normativa del PAI.
- 7 In relazione al torrente Samoggia sono indicati:
- gli alvei dei corsi d'acqua
 - le fasce di pertinenza fluviale.
- 8 Negli alvei del torrente Samoggia:
- a) non è ammessa la realizzazione di nuovi manufatti edilizi;
 - b) sono ammesse le seguenti opere, nei fabbricati esistenti, sottoposte a preventiva autorizzazione dell'Autorità idraulica, le quali devono comunque essere compatibili con il rischio idraulico presente sul fabbricato:
 - opere imposte da normative vigenti;
 - opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - opere su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
 - opere finalizzate ad una sensibile riduzione della vulnerabilità;
 - trasformazioni dei manufatti edilizi definite dai Comuni a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata;
 - le opere di manutenzione;
 - c) sono ammessi interventi connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua e alla manutenzione delle infrastrutture e dei relativi manufatti di servizio;
 - d) è ammessa la realizzazione di infrastrutture e dei relativi manufatti di servizio riferiti a servizi essenziali e non diversamente localizzabili purché non concorrano ad incrementare il rischio e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. Il progetto preliminare di tali interventi deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni, con atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico, in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;
 - e) sono ammessi gli interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano nonché la realizzazione di opere infrastrutturali i cui provvedimenti concessori, sono stati resi esecutivi prima della data di adozione del presente piano;
 - f) sono subordinati al parere dell'Autorità idraulica competente gli interventi sulle opere infrastrutturali nuove od esistenti i cui lavori non siano formalmente consegnati alla data di adozione del presente piano. Il parere è richiesto a cura dell'amministrazione committente.
- I Comuni dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei manufatti edilizi esistenti ai sensi della

L.R. E.R. n° 38 del 1.12.1998. I Comuni trasmettono all'Autorità di Bacino i provvedimenti adottati entro 60 giorni.

Nelle aree degli alvei si applicano i commi 4, e 5 dell'art.18 (fasce di pertinenza fluviale) e sono vietate le attività di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

- 9 Nelle fasce di pertinenza del torrente Samoggia, nonché nel terreno sottostante per una profondità pari a quella del fondo alveo, incrementata di un metro per gli attraversamenti di servizio:
- a) non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati.
 - b) i Comuni, nell'ambito della normativa vigente degli strumenti urbanistici relativa agli interventi sui fabbricati esistenti, dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi:
 - variazioni di destinazione d'uso al fine di rendere i fabbricati esistenti il più possibile compatibili con la loro collocazione;
 - la realizzazione di opere, al fine di ridurre il rischio rispetto ad eventuali fenomeni di inondazione e di ridurre il pericolo di inquinamento delle acque;
 - c) qualora siano verificate condizioni di pericolosità idraulica molto elevata i Comuni possono utilizzare anche la procedura della rilocalizzazione degli edifici così come prevista dalla L.R. E.R n° 38 del 1.12.1998;
- 10 Le fasce di pertinenza fluviale del torrente Samoggia costituiscono aree preferenziali per lo svolgimento della attività agricola come previsto dalle misure per la "Produzione integrata" e per la "Produzione biologica" e per la conseguente concessione di incentivi per il sostegno delle stesse.
- 11 All'interno delle fasce di pertinenza fluviale del torrente Samoggia sono vietate le attività di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle attività di stoccaggio di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di costruzioni e demolizioni. E' consentito il deposito temporaneo dei rifiuti di cui all'art.6 comma 1 lett. m del D.lgs 22/1997.

Art. 14 - Aree ad elevata e media criticità idraulica

- 1 Nella Tavola 1 del presente Piano vengono individuate le aree depresse ad elevata criticità idraulica situate in comparti morfologici allagabili ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche rispetto a quelle individuate nell'articolo precedente, sono aree caratterizzate da scorrimento rapido e buona capacità di smaltimento ad elevata criticità idraulica poiché situate in comparti allagabili.
- 2 Nella Tavola 1 del presente Piano vengono individuate inoltre le aree depresse a media criticità idraulica con bassa capacità di smaltimento situate in comparti non immediatamente raggiungibili dall'acqua ma caratterizzate da condizioni altimetriche che ne determinano la difficoltà di drenaggio e tempi lunghi di permanenza.
- 3 Qualora le aree di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ricadano all'interno di ambiti urbani o urbanizzabili, ferme restando le norme di cui agli articoli 10 e 11 del presente Piano, la pianificazione prescrive le possibili trasformazioni del territorio finalizzate alla limitazione del rischio. In particolare per le aree interessate da nuovi rilevanti insediamenti produttivi è necessario:

- prevedere gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e per mantenere una ottimale capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica;
- prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale, cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalle vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.

CAPO II - AREE CARATTERIZZATE DA VULNERABILITA' DELLE RISORSE

Art. 17 - Zone di protezione delle acque sotterranee e vulnerabilità dell'acquifero

A. Zone di protezione delle acque sotterranee

1 Le zone di protezione delle acque sotterranee, riportate alle tavole 1 del PSC, sono articolate in:

a) aree di ricarica della falda suddivise nei seguenti settori:

- settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale;
- settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali dei fiumi Secchia e Panaro con prevalente alimentazione laterale subalvea;

Le aree di ricarica sono disciplinate ai commi da 2 a 9 del presente articolo.

- b) aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche: aree appartenenti ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzate da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibili in superficie per le pendenze ancora sensibili (da 1,3 a 0,5%) rispetto a quelle della piana alluvionale (da 0,2 a 0,1%) che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori; le aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche sono disciplinate ai commi da 10 a 13 del presente articolo.
- c) zone di tutela dei fontanili: le quali ricomprendono sia delimitazioni di aree interessate da emergenze diffuse che la localizzazione di singole emergenze e relativi canali di pertinenza per il deflusso superficiale, che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica, ambientale/ecologica e paesistica; le zone di tutela dei fontanili sono disciplinate al successivo art. 26
- d) zone di riserva: le zone di riserva che rappresentano gli ambiti nei quali sono presenti risorse non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena sono disciplinate al successivo art. 21.

- 2 Nei settori di ricarica di cui al comma 1 vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 42B comma 5 delle presenti norme (in relazione alla definizione delle zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati di origine agricola);
 - lo smaltimento di liquami zootecnici sul suolo deve essere fortemente limitato, a favore di un corretto utilizzo agronomico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo dell'esistente impiantistica per il trattamento dei reflui zootecnici, fino ad esaurimento delle relative capacità residue di trattamento; la Provincia, nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue (di cui al Capo III della L.R. 4/2007) dovrà adoperarsi in tal senso, anche promuovendo la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei reflui zootecnici;
 - le aziende agrozootecniche che effettuano operazioni di distribuzione degli effluenti sul campo devono attivare pratiche agronomiche tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nelle falde acquifere, nonché applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 (Direttiva CEE 91/676); per le aziende che ricevono il sostegno finanziario, ai sensi della Politica Agricola Comune (PAC), deve essere garantito il rispetto della condizionalità, istituita dal Reg. (CE) n. 1782/2003 (D.M. 5/08/2004 "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune") di seguito elencata:
 - i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), elencati nell'allegato III del suddetto Regolamento;
 - le norme, elencate nell'allegato IV del suddetto Regolamento, finalizzate al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali delle terre agricole (BCAA), specialmente quelle non più utilizzate a fini di produzione;
 - ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo, anche per le utenze irrigue si fa obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua emunta, e di comunicazione annuale dei dati al competente Servizio tecnico regionale ed alla Provincia, secondo le disposizioni di cui all' allegato 1.8 del PTCP art. 13C lettera d.3.2;
- 3 Nei settori di ricarica di tipo B e D, vengono recepite le seguenti direttive:
- nelle zone urbane comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), sono privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;
 - viene applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP, con eventuali approfondimenti per le zone comprese in aree a vulnerabilità elevata (E), alta (A) e media (M);
 - il RUE contiene disposizioni volte a definire le caratteristiche costruttive dei sistemi fognari pubblici e privati anche ai sensi della disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45 comma 2 lett. a2 delle norme del PTA riportate all'allegato 1.4 alle norme del PTCP.
- 4 Nei settori di ricarica sono vietati:

- lo spandimento, ai sensi del D.Lgs. 99/1992, di fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue (provenienti da insediamenti civili e produttivi, ad esclusione di quelli appartenenti al settore agro-alimentare), prodotti all'esterno dei settori suddetti;
 - l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti. I regolamenti urbanistici comunali dovranno contenere disposizioni in tal senso;
 - la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
 - gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
 - gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
 - per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
 - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
 - la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;
- 5 Nei settori di ricarica di tipo B e D vanno rispettate le seguenti disposizioni:
- gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

- 6 Nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano.
- 7 Nei settori di ricarica di tipo D non sono ammesse discariche di rifiuti di alcun genere classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006.
- 8 Nei settori di ricarica di tipo B non sono ammesse discariche per rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D.Lgs 152/2006.
- 9 Nei settori di ricarica di tipo D non è consentito l'insediamento di nuove attività industriali.
- 10 Nelle **aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche** di cui al comma 1 lettera b sono vietati:
 - la localizzazione di nuovi insediamenti industriali considerati a rischio di incidenti rilevanti ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs 334/1999 come modificato e integrato dal D.Lgs. 238/2005 ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose");
 - gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo ai sensi dell'art. 104, comma 1 D.Lgs 152/2006, con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;
 - gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 152/2006:
 - per gli scarichi relativi alla categoria "a) dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 4 alle presenti norme,
 - per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,
 - per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;
 - la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno a titolo reale di godimento disponibile per lo spandimento;
- 11 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche gli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per le quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale e comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa; nella formazione dei citati progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica, in relazione alla pianificazione

- prevista per i bacini irrigui a basso impatto ambientale di cui all'art. 13C comma 2 lett. d.2) del PTCP;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i..
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda. Compete agli strumenti di pianificazione settoriale provinciali e comunali (PIAE e PAE) definire le analisi ambientali da eseguire e le conseguenti valutazioni da effettuare, in riferimento al rapporto falda-fiume e ai rischi e opportunità che le attività estrattive previste comportano;
- 12 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle norme del PTCP, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda");
- 13 Nelle aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche non sono ammesse discariche per "rifiuti pericolosi" ai sensi dell'art. 184 del D.lgs 152/2006.

B. Zone di protezione delle acque sotterranee

- 14 Le zone che si inseriscono nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare e comprendono parte dell'alta pianura sono caratterizzate dalla presenza delle conoidi alluvionali del fiume Panaro e del torrente Samoggia e dei corsi d'acqua minori e presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per uso idropotabile. In queste zone sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia le aree proprie dei corpi centrali delle conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Al fine di dettare le norme per la tutela dei corpi idrici sotterranei vengono di seguito definite le zone a diverse vulnerabilità presenti sul territorio, perimetrare sulla Tavola 1 del presente piano.
- 15 Per vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento si deve intendere la suscettività specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle loro diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, a ricevere e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel tempo.
- 16 Sul territorio comunale s'individuano quattro classi di vulnerabilità e, al fine di applicare le disposizioni per la tutela dei corpi idrici sotterranei, vengono distinte altrettante zone:
- Zone a Vulnerabilità Elevata (E): nelle quali si riscontra la connessione tra i corpi ghiaiosi superficiali e quelli più profondi; in queste zone l'alimentazione degli acquiferi avviene anche per alimentazione diretta dalla superficie per infiltrazione;
 - Zone a Vulnerabilità Alta (A): l'acquifero è considerato libero, il tetto delle ghiaie si rinviene a pochi metri di profondità dal piano di campagna e la litologia di superficie è prevalentemente medio-grossolana;

- Zone a Vulnerabilità Media (M): si presentano in corrispondenza del dominio di affioramento delle sabbie, o di litologie limose, dove il tetto delle ghiaie si rinviene a meno di 10 metri dal piano di campagna;
- Zone a Vulnerabilità Bassa (B): nelle quali risultano predominanti litologie superficiali prevalentemente fini, l'acquifero è confinato ed il tetto delle ghiaie si approfondisce oltre i 10 m.

17 Le zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, vengono sottoposte ai seguenti indirizzi:

- devono essere promosse iniziative per orientare le scelte colturali in modo da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni, in particolare devono essere incentivate la raccolta e l'utilizzo a fini irrigui delle acque piovane o di quelle disperse nel primo sottosuolo, in ogni caso per la generalità delle attività e degli insediamenti esistenti dovrà essere perseguito il massimo risparmio nell'uso delle risorse idriche privilegiandone l'uso idropotabile;
- devono essere attivate misure tese alla tutela delle falde profonde prescrivendo la corretta chiusura dei pozzi non più utilizzati.

18 Nelle zone di cui al comma 16, fermi restando i compiti di cui al DPR 236/88, D.Lgs 152/99 e D.Lgs 258/2000, qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi idrici sotterranei è sottoposta ai seguenti DIVIETI e PRESCRIZIONI:

19 Zona E – Divieti

Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.
Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica
Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.
Insediamento di attività zootecniche a carattere intensivo.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.

La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 PTCP).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona E – Prescrizioni

La distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ai sensi della L.R. 50/95 e successive modificazioni ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante.
E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Le fognature e le fosse biologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica.

<p>La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.</p>
<p>Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.</p>
<p>Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:</p> <p>azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);</p> <p>azoto ammoniacale - 5 mg/l.</p>
<p>Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.</p>
<p>Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.</p>
<p>Gli interventi edilizi non devono comportare la realizzazione di pali o di scavi profondi per evitare la formazione di vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti; qualora sia necessario, gli interventi nel sottosuolo non dovranno diminuire il grado di protezione naturale degli acquiferi.</p>
<p>I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.</p>

Zona A – Divieti

Lo stoccaggio sul suolo di concimi organici.

Lo stoccaggio di liquami di origine zootecnica
Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo smaltimento mediante spandimento di liquami di origine zootecnica.
Insediamiento di attività zootecniche a carattere intensivo.
Pozzi neri di tipo assorbente.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.
Lo stoccaggio interrato di idrocarburi.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.
La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.
La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.
I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona A – Prescrizioni

<p>E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.</p>
<p>L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la domanda e la disponibilità di risorsa;• la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;• in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. <p>Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.</p>
<p>La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.</p>
<p>Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.</p>
<p>Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:</p> <p>azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);</p> <p>azoto ammoniacale - 5 mg/l.</p>
<p>Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.</p>
<p>Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in</p>

pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.

I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona M – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.

Pozzi neri di tipo assorbente.

Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.

La realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui al D.M. 22/97 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.

La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).

Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.

La ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 Dicembre 1993 n.1775.

La realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque inquinate.

I prelievi dai corsi d'acqua superficiali ove non autorizzati dalle Autorità di Bacino competenti.

Zona M – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori

adibiti allo stoccaggio di liquame.
Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale.
<p>L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la domanda e la disponibilità di risorsa;• la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;• in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. <p>Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.</p>
Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).
Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.
La rete fognaria dovrà prevedere il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalla vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.
Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.
<p>Gli scarichi delle acque reflue industriali e di acque reflue urbane dovranno rispettare, per i soli composti azotati, i seguenti limiti:</p> <p>azoto totale - 15 mg/l (compreso quello ammoniacale);</p>

azoto ammoniacale - 5 mg/l.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubbliche fognature dovranno essere collettati dove possibile alla rete fognaria o dotati di sistemi di trattamento che garantiscano l'abbattimento dell'azoto: in quest'ultimo caso le emissioni in acque superficiali dovranno rispettare i limiti di concentrazione dell'azoto di cui al punto precedente.
Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.
I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Zona B – Divieti

Il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori.
Lo stoccaggio sul suolo di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti di qualsiasi genere, anche se provvisorio.
La localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva CEE n.82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n. 175 del 17/5/1988 e successive).
Gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e comunque tutte le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92.

Zona B – Prescrizioni

E' obbligatorio provvedere alla verifica quadriennale della tenuta idraulica dei contenitori adibiti allo stoccaggio di liquame.
Lo smaltimento di liquami zootecnici, ove consentito, deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale.

L'insediamento di nuove attività industriali potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti (vedi elenco provvisorio Appendice 3 del PTCP) dovrà essere preceduto da uno Studio Idrico di Area che valuti:

- la domanda e la disponibilità di risorsa;
- la possibilità di scaricare acque reflue in rapporto agli obiettivi fissati per le acque superficiali;
- in ogni caso lo Studio deve essere finalizzato a limitare al minimo la quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività.

Tale Studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea.

Le derivazioni di acque superficiali, ove consentite, devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).

Gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile.

Per gli scarichi in acque superficiali, e in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono essere rispettate le caratteristiche di qualità almeno entro quelle indicate dalla tabella A3 del D.P.R. 515/82.

Gli interventi di recupero edilizio in territorio rurale su edifici i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura devono garantire condizioni di protezione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; in particolare è da escludere il sistema della sub-irrigazione in quanto non sostenibile ambientalmente.

I pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

CAPO III - AREE ED ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO**Art. 25 - Zone di tutela ordinaria di bacini e corsi d'acqua**

1 Le zone di tutela ordinaria per alvei arginati corrispondono alle zone di antica evoluzione ancora riconoscibili ovvero alle zone delimitate da "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi di connessione al corso d'acqua.

Le zone di tutela ordinaria di bacini e corsi d'acqua sono individuate nella Tavola 1 del presente PSC; in tali zone sono fatte salve le norme più restrittive dettate dal PAI vigente e dal progetto di Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia – Bacino interregionale del fiume Reno.

Qualora tali zone laterali interessino altre aree individuate, delimitate e disciplinate dal PSC, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2 - Nelle zone di tutela ordinaria devono essere incentivati gli interventi di valorizzazione naturalistica e di qualificazione del paesaggio quali:

- la costituzione di parchi fluviali riattivando o ricostruendo ambienti umidi, ripristinando e ampliando le aree a vegetazione spontanea;
- la promozione di interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale con la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree ad elevata naturalità, garantendo e promuovendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- la realizzazione di opere di sistemazione idraulica per incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con gli assetti e i progetti definiti dalle Autorità idrauliche competenti;
- la riduzione della vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti.

I sistemi coltivati ricadenti nelle zone del presente articolo costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore dell'agricoltura che applichi pratiche produttive a ridotto impatto ambientale.

3 - Nelle zone di tutela ordinaria sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- invasi ad usi plurimi;
- impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- aree attrezzabili per la balneazione;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

qualora tali opere siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali.

I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

4 Nelle zone di tutela ordinaria, in riferimento al comma 3 precedente, non è necessaria la previsione all'interno di strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali per la realizzazione delle seguenti opere:

- strade;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni;
- impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

5 Nelle zone di tutela ordinaria, fermo restando quanto specificato ai commi 3 e 4, sono comunque consentiti:

- gli interventi di MO, MS, RS, RRC, RT, RE/C e RE sui manufatti edilizi esistenti;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore ai 4 metri lineari;
- la realizzazione di fabbricati e altre strutture strettamente connesse alla conduzione delle aziende agricole e alle esigenze abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, compresi i loro nuclei familiari, ai sensi delle vigenti leggi regionali;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche per la difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

6 Le opere di cui al comma precedente, nonché le strade poderali ed interpoderali dello stesso comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di

esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

- 7 Nelle aree ricadenti nelle zone di tutela ordinaria gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.
- 8 Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo il POC può prevedere specifici progetti di riqualificazione volti alla rimozione di eventuali fabbricati incongrui.

Art. 29 - Reti ecologiche

- 1 Nella Tavola 1 del presente piano sono individuate le aree e le fasce di territorio urbano ed extraurbano per le quali devono essere elaborati progetti di sviluppo e valorizzazione allo scopo di:
 - favorire la ricostruzione di un miglior habitat naturale;
 - favorire la costituzione di reti ecologiche di connessione;
 - preservare le caratteristiche meteorologiche locali.
- 2 Le aree individuate ai fini del comma 1 del presente articolo sono:
 - le aree comprese all'interno delle arginature del fiume Panaro e del Torrente Samoggia;
 - le fasce dei canali Torbido, Chiaro, S. Giovanni e dello Scolo Muzza nei tratti extraurbani sottoposti a vincolo ex DM 42/2004;
 - le aree di pertinenza dei canali pubblici e consortili;
 - le aree di cui all'art.23 delle presenti norme;
 - le aree che comprendono il verde pubblico di mitigazione al tracciato ferroviario Alta Capacità;
 - gli ambiti agricoli periurbani;
 - gli ambiti per dotazioni.
- 3 Nelle aree di cui al comma 2 il PSC indica la preferenziale localizzazione di dotazioni ecologico ambientali da realizzare in sede di pianificazione attuativa e di POC.
- 4 I requisiti e le prestazioni delle aree individuate dal comma 2 del presente articolo possono essere oggetto di particolari definizioni progettuali da elaborarsi in sede di POC.

TITOLO III - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI**CAPO I - SISTEMA DELLA MOBILITA'****Art. 32 - Viabilità stradale di rilevanza strutturale**

- 1 La Tavola 2 riporta le direttrici stradali esistenti e tracciati indicativi delle strade di progetto che, in applicazione delle scelte strategiche proposte dal Documento Preliminare relative al sistema della viabilità, sono ritenute significative ai fini del presente Piano.
- 2 Per le direttrici stradali esistenti di cui al comma 1, fatte salve le prescrizioni contenute nel vigente codice della strada, la Tavola 2 individua le fasce di rispetto di cui al successivo art.34.
- 3 Per le direttrici stradali di progetto di cui al comma 1 la tavola 2 individua i corridoi di fattibilità che costituiscono indicazioni e prescrizioni per:
 - gli interventi diretti disciplinati dal RUE;
 - gli interventi in ambiti e sub ambiti sottoposti a PUA;
 - i Piani Annuali e Pluriennali delle opere pubbliche.

Art. 34 - Fasce di rispetto per la viabilità stradale di rilevanza strutturale

- 1 Le fasce di rispetto sono aree espropriabili per opere di pubblica utilità legate all'adeguamento delle infrastrutture viarie. Il vincolo di tipo espropriativo sarà apposto attraverso il POC.
- 2 Le fasce di rispetto - definite in conformità a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada - e quelle di ambientazione sono riportate nella Tavola 2.
- 3 All'interno del territorio urbanizzato, gli interventi edilizi sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal RUE.
- 4 All'interno delle fasce di rispetto, fermo restando quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada e fatte salve le normative di cui all'art. 96 del Titolo V delle presenti norme, valgono comunque le seguenti disposizioni:
 - è ammessa la costruzione di aree di sosta attrezzate e di manufatti o edifici, previa autorizzazione degli enti competenti, adibiti a distributori di carburante, laddove previsto e come disciplinato dal RUE;
 - non è ammessa la costruzione di nuovi edifici con funzioni diverse da quelle di cui al punto precedente;
 - per gli edifici esistenti sono ammesse le trasformazioni compatibili con le prescrizioni riguardanti il clima acustico e l'inquinamento atmosferico e comunque tali da non pregiudicare la realizzazione degli interventi di cui al comma successivo;
 - è ammessa la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione qualora non compromettano la realizzazione degli interventi di mitigazione di cui al comma successivo e comunque previo parere delle autorità competenti e degli enti o società proprietari dell'infrastruttura viaria;
 - sono ammessi gli interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico e alla riqualificazione ambientale.

- 5 Per edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale che arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale o che ricadono all'interno dei corridoi di fattibilità delle nuove opere stradali, il POC può prevedere la demolizione e trasferimento della potenzialità edificatoria.

Art. 36 - Sistema della mobilità ciclabile e ciclo-pedonale

- 1 La Tavola 2 del presente piano riporta il sistema dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e delle aree pedonali esistenti di rilevanza strutturale, in particolare sono indicati i tratti di pista ciclabile esistenti e di progetto che costituiscono la rete principale dei percorsi per le relazioni interambito e con gli attrattori principali.
- 2 I percorsi ciclabili di progetto di cui al comma 1 del presente articolo, sono da intendersi come tracciati di massima, da definire in dettaglio negli studi di fattibilità per il territorio consolidato ovvero in sede di POC e di PUA per gli ambiti territoriali di nuovo insediamento e di riqualificazione all'interno dei quali sono previsti. Compete al POC anche l'eventuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.
- 3 I percorsi di cui al comma 1 costituiscono dotazione ecologico ambientale per il miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 43 - Impianti per la distribuzione dei carburanti

- 1 Alle Tavole 2 dalla cartografia del presente Piano sono individuati:
 - gli impianti esistenti per la distribuzione di carburante;
 - i fronti stradali che, sulla base dello studio effettuato ad integrazione del Quadro Conoscitivo, risultano idonei al trasferimento e/o nuova localizzazione di impianti per la distribuzione di carburante.
- 2 Il trasferimento degli impianti esistenti e/o la localizzazione di nuovi impianti, fatti salvi comunque i criteri contenuti nell'attuale normativa regionale, viene rimandata al POC.
- 3 Le modalità di intervento per i distributori di carburante sono disciplinate dal RUE.

Art. 45 - Gasdotti e opere di prelievo di gas metano

- 1 Nella Tavola 2 del Presente Piano sono individuati i gasdotti e le opere di prelievo. La cartografia riporta la posizione indicativa delle condotte; l'ubicazione precisa può essere richiesta agli enti competenti. Le servitù gravanti nei fondi attraversati dai metanodotti impongono fasce di rispetto che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte (dagli 11 m. ai 20 m. per lato) e in caso di interventi in prossimità di tali servitù è necessaria la verifica con l'ente competente; ulteriori vincoli e norme da rispettare sono contenuti nel D.M.24.11.84 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15.1.1985.
- 2 Per i gasdotti e le opere di prelievo di cui al comma 1 la normativa vigente disciplina gli usi e gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto.
- 3 Le modifiche ai tracciati per la distribuzione del gas metano che intervengono successivamente all'approvazione del presente piano determinano aggiornamento della Tavola 2 del PSC senza determinare l'attivazione della procedura di variante al Piano

Strutturale Comunale, e variante per i PUA approvati, come previsto dall'art. 9 delle presenti norme.

TITOLO V - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO**Art. 96 - Sistema della viabilità storica – IS.d**

- 1 Nella tavola 3 il PSC individua la viabilità storica e le strutture ed infrastrutture ad essa correlate quali portici, ponti, tabernacoli ed edicole devozionali, cippi miliari.
- 2 Lungo i tratti di viabilità storica sono consentiti:
 - interventi manutentivi di adeguamento funzionale;
 - ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate come strutturali negli strumenti di pianificazione comunale;
 - la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
 - la realizzazione delle piste ciclabili previste dal vigente piano.
- 3 Nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione dei manufatti edilizi, degli eventuali elementi di arredo e delle pertinenze di pregio di cui al comma 1.
- 4 Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di manutenzione.

Codice dei beni culturali e del paesaggio

PARTE TERZA - BENI PAESAGGISTICI

TITOLO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

Art. 142 - Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - l) i vulcani;
 - m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

...omissis...